



COMUNE DI CARPEGNA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI CARPEGNA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025

CIG 8493360E62

CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria

Procedura aperta, tramite ricorso a RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 229 del 12.11.2020, questa Amministrazione ha disposto di indire, tramite la piattaforma M.E.P.A. www.acquistinretepa.it (procedura RDO “Richiesta di Offerta”), la gara per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale di Carpegna, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*” (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

La stazione appaltante è il Comune di Carpegna, con sede legale in Piazza Conti n. 1, 61021 Carpegna PU - tel. 0722727065 - fax 0722727007, indirizzo internet www.comune.carpegna.pu.it - posta elettronica certificata: comune.carpegna@emarche.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Sig.ra Angela Corbellotti – Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Carpegna, tel. 0722727065 (interno 4) – e-mail: ragioneria@comune.carpegna.pu.it – PEC: comune.carpegna@emarche.it – indirizzo: Comune di Carpegna, Piazza Conti n. 1 – 61021 Carpegna PU.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Carpegna
Codice identificativo di gara (CIG): 8493360E62
CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria comunale

Si forniscono a livello conoscitivo alcuni dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di Carpegna negli ultimi 5 anni, che possono risultare utili all’affidatario ai fini di una valutazione sul servizio oggetto dell’offerta.

Esercizio Finanziario	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo Cassa al 01.01	€ 0,00	€ 273.951,79	€ 126.446,66	€ 263.585,65	€ 302.290,24
Anticipazione di Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riscossioni	€ 3.537.579,65	€ 3.499.819,11	€ 1.924.872,95	€ 2.468.718,47	€ 2.628.067,89
Pagamenti	€ 3.263.627,86	€ 3.647.324,24	€ 1.787.733,96	€ 2.430.013,88	€ 2.557.281,58
n. ordinativi di incasso	n. 2.529	n. 3.568	n. 3.025	n. 3.177	n. 3.271
n. ordinativi di pagamento	n. 1.777	n. 2.121	n. 1.725	n. 1.812	n. 1.802

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- Titolo V° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (*Testo Unico Enti Locali*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23.01.2011“*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e gli altri articoli esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara;
- Regolamento di contabilità del Comune di Carpegna, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017;
- Codice civile.

2.2 – DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara con i relativi allegati (modulistica):
 - a) Allegato 1 – facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - b) Allegato 2pdf - (DGUEE) in formato .pdf;
 - c) Allegato 2bis - DGUE integrativo (dichiarazioni integrative al DGUEE);
 - d) Allegato 3 – Facsimile della Dichiarazione del soggetto ausiliario;
 - e) Allegato 4 – Facsimile dell’Offerta Tecnica;
 - f) Allegato 5 – Facsimile dell’Offerta Economica;
- 3) schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Carpegna nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo: <http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti>

2.3 – COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura, potranno essere richieste al Comune di Carpegna, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC: comune.carpegna@emarche.it ed indirizzate al Responsabile dell’Area Finanziaria – Tel. 0722727065 int. 4.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, se richieste in tempo utile, saranno fornite - mediante comunicato reso in forma anonima - tramite la piattaforma MEPA, ma saranno anche pubblicate sul sito internet del Comune di Carpegna nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo internet: <http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti>

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – PAGAMENTI

La presente gara ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di Convezione, nonché l'eventuale custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in argomento è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Attività/Servizio Descrizione	Prestazione principale (P) Secondaria (S)	N. di riferimento CPV	Importo totale a base di gara
Servizio di Tesoreria comunale	Prestazione principale (P)	66600000-6	€ 20.500,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Il valore dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da interferenza, pari ad euro 0,00, stimato in € **20.500,00**, oltre IVA di legge se dovuta, deriva da una informale consultazione di mercato.

L'importo a base di gara **sogetto a ribasso** risulta essere il **corrispettivo onnicomprensivo** a favore dell'aggiudicatario, pari ad € **20.500,00**, oltre IVA di legge se dovuta, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà utilizzato per calcolare l'effettivo corrispettivo del servizio nel seguente modo: corrispettivo offerto al netto del ribasso percentuale offerto (euro 20.500,00 – 20.500,00 x ribasso percentuale offerto).

L'importo così determinato verrà utilizzato per determinare l'importo annuo del corrispettivo (dividendo l'importo totale derivante dall'offerta per il numero di anni (5) dell'appalto in oggetto).

Per il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario si rimanda integralmente a quanto indicato all'articolo 19 dello Schema di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni decorrenti dal 01.01.2021, pertanto terminerà il 31.12.2025.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice degli appalti, si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo concorrente per **massimo 6 mesi**. Il valore massimo stimato della proroga tecnica di 6 mesi, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da interferenza, pari ad euro 0,00, viene determinato in € **2.050,00**, oltre IVA di legge se dovuta, e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e sarà eventualmente soggetto anch'esso al ribasso offerto in sede di gara. La richiesta di proroga del contratto avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, soggetto a ribasso, risulta essere pari ad € **22.550,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza pari ad € **0,00**.

Non è previsto il rinnovo del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (*Testo Unico Enti Locali*) e successive modificazioni ed integrazioni, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'articolo 48, comma 8, del Codice consente altresì la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La mandataria, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, deve in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione di cui al punto 7.3 c) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Trattandosi di appalto relativo esclusivamente a prestazioni principali, i raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, potranno essere esclusivamente di tipo orizzontale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del Decreto Legge n. 78 del 03.05.2010 convertito nella legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

L'operatore economico, con riferimento al piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione del Comune di Carpegna di cui alla Legge 190/2012, disponibile sul sito internet del Comune di Carpegna nella sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo internet:

<http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carpegna.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (*Codice dei contratti pubblici*), dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicarsi nella parte IV, sezione A del DGUEe – iscrizione in un registro commerciale).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente (da indicarsi nella parte IV, sezione A del DGUEe – necessità di autorizzazione particolare).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- c) aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2017, 2018 e 2019) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Comuni nel territorio regionale (da indicarsi nella parte IV, sezione C – prestazione di servizi del tipo specificato del DGUEE).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e tramite una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto, con indicazione del periodo di esecuzione;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Come già indicato al precedente punto 5) del disciplinare, la mandataria, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, deve in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione di cui al punto 7.3 c) e eseguire le prestazioni **in misura maggioritaria**.

I requisiti di idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 lettera a) e b)** devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'abilitazione di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato - ai sensi dell'articolo 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione dell'eventuale garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede al concorrente, per iscritto, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve

produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il "contratto non può essere ceduto a pena di nullità", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 50/2016. Considerata la peculiarità dei servizi di affidare è vietato il subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 65 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1 comma 65 legge n. 266/2005 per tutte le procedure di gara avviate alla data di entrata in vigore di tale disposizione e fino al 31 dicembre 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere formulata esclusivamente da portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it con le modalità di cui all'articolo 58 del Codice. È pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip. Il plico elettronico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 16.12.2020**.

Il recapito dell'offerta elettronica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'offerta contiene al suo interno tre buste elettroniche, rispettivamente:

- 1) busta "A - Documentazione amministrativa";
- 2) busta "B - Offerta Tecnica";
- 3) busta "C - Offerta Economica".

Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non

aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUEe (DGUE elettronico), eventuale documentazione integrativa, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 8 del 07.03.2005 (CAD), utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. Con le medesime modalità, è richiesta la sottoscrizione digitale, per integrale accettazione, del Disciplinare di gara e della Convenzione di Tesoreria approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 28 del 28.09.2020.

Salva diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A.) e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. s), del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo n. 80/2005 e ss.mm.ii.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 8 del 07.03.2005 (CAD).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive non verranno acquisite dal sistema e **saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEe, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria dove richiesta, documento attestante l'avvenuto sopralluogo, dove richiesto, ecc.) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all' "**Allegato 1**" e contiene tutte le seguenti informazioni e le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 e punto 15.3.3.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla

gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega, qualora ricorrano le condizioni, copia digitale conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

15.2.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (DGUEe)

Il concorrente compila il DGUE, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018, a far data dal 18.04.2018, va compilato esclusivamente in forma ELETTRONICA (DGUEe), sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa "**Allegato 2**".

Il DGUEe deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui alla parte III (motivi di esclusione) sezione A (Motivi legati a condanne penali), devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- nel caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

15.2.2 DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE ELETTRONICO REDATTA UTILIZZANDO IL MODELLO IN ALLEGATO 2BIS.

Ulteriori dichiarazioni devono essere fornite dai concorrenti tramite il modello “Allegato 2bis” – DGUE complementare”.

Il DGUE complementare deve essere presentato (e sottoscritto digitalmente):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui:

- a) alla sezione A della parte III;
- b) all'art. 80 comma 2 del Codice e all'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice della sezione D della parte III;

devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dal Comune di Carpegna, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in forma digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 07.03.2005, con le quali:

- 1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Dichiarazione da rendersi da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare disciplinare di gara e schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 28.09.2020);

- 4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Carpegna con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2014 reperibile all'indirizzo: <http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 5) dichiara, con riferimento al piano triennale 2018/2020, di prevenzione della corruzione del Comune di Carpegna di cui alla Legge 190/2012, confermato anche per l'anno 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23.01.2020 e rinvenibile all'indirizzo <http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione>, l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carpegna;
- 6) dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2021 alle condizioni stabilite.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 7) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- 8) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per tutti gli operatori economici
- 9) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- 10) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5 lett. a), del Codice;
- 11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 169/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n. 267 del 16.03.1942
- 12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267 del 16.03.1942.

Per tutti gli operatori economici

- 13) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, il Comune di Carpegna dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;
- 14) dichiara, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 68/1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera i) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti **da 1 a 14**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (si veda “**Allegato 1 – domanda e dichiarazioni integrative**”).

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- il presente disciplinare di gara e lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020 approvati dall'Amministrazione sottoscritti digitalmente dal concorrente per accettazione integrale ed incondizionata delle condizioni ivi riportate.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (si veda **“Allegato 1 – domanda e dichiarazioni integrative”**).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, formulata preferibilmente secondo il modello **“Allegato 4 – Offerta Tecnica”**, e contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di valutazione delle offerte come ora specificati:

a1) **spread (in percentuale ed espresso in cifre e lettere) sulle anticipazioni di tesoreria** in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. Commissione di accordato: Esente (Articolo 16, comma 1, dello schema di convenzione).

a2) **spread (in percentuale ed espresso in cifre e lettere) sui depositi o giacenze di cassa** in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. (Articolo 16, comma 3, dello schema di convenzione).

Le offerte di cui ai precedenti punti a1) e a2) dovranno essere espresse in percentuale con un massimo di due decimali. Non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all'assegnazione del punteggio, i decimali superiori a due e non sarà effettuato alcun arrotondamento.

In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”.

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione:**

- l'offerta economica generata dal sistema Consip MEPA rispetto all'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 20.500,00;
- l'offerta economica (ribasso percentuale), la dichiarazione sulla stima degli oneri di sicurezza aziendali (articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016), derivanti da “interferenze” inclusi nel prezzo offerto, espressi in cifre ed in lettere, oltre all'aliquota IVA se dovuta, utilizzando preferibilmente il modello **“Allegato 5 – Offerta Economica”** al presente disciplinare di gara.

Detta documentazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Percentuale di ribasso sul compenso forfettario onnicomprensivo di € 20.500,00 al netto di I.V.A., se dovuta, per il periodo oggetto della gara (5 anni);

- b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali (articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016), derivanti da “interferenze” inclusi nel prezzo offerto, espressi in cifre ed in lettere, che si ritiene siano pari a **euro zero (euro 0,00)**;

Le indicazioni contenute nell’Allegato 5 sono sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

In caso di discordanza tra le cifre/importi indicati nell’offerta economica generata da sistema Consip e cifre/importi indicati nell’offerta economica di cui all’ “Allegato 5”, sarà considerato valido quest’ultimo. In caso di discordanza tra cifre in lettere e numero sarà considerata valida quella espressa in lettere. L’omessa indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del Codice è causa di esclusione.

L’offerta di cui al precedente punto a) dovrà essere espressa in percentuale con un massimo di due decimali. Non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all’assegnazione del punteggio, i decimali superiori a due e non sarà effettuato alcun arrotondamento.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

a)	OFFERTA TECNICA	OT	Massimo 30 punti
b)	OFFERTA ECONOMICA	OE	Massimo 70 punti
TOTALE		OT+OE	Massimo 100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
a1	Spread (in percentuale) sulle anticipazioni di tesoreria in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. Commissione di accordato: Esente (Articolo 16, comma 1, dello schema di convenzione).	15		15	
a2	Spread (in percentuale) sui depositi o giacenze di cassa in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. (Articolo 16, comma 3, dello schema di convenzione).	15		15	
TOTALE		30		30	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato per ogni criterio nel seguente modo:

Criterio a1): Spread (in percentuale) sulle anticipazioni di tesoreria in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente tempo per tempo vigente, senza applicazione di commissione di massimo scoperto, con liquidazione annuale (articolo 16 dello schema di convenzione), espresso in cifre ed in lettere. Il tasso applicato non potrà comunque essere inferiore a 0 (Zero) anche nel caso di Euribor negativo - **max punti 15**

Il coefficiente viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$C_i = [(T \text{ max} - T \text{ i.esimo}) / (T \text{ max} - T \text{ min})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i.esimo;

T i.esimo = spread offerto dal concorrente i.esimo;

T max = spread più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;

T min = spread più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Il punteggio assegnato ad ogni offerta sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i risultante per i punti massimi assegnati al criterio (PUNTEGGIO = C_i x 15).

Il punteggio massimo di punti 15 (quindi con coefficiente C_i pari ad 1) verrà assegnato al concorrente che avrà offerto il minor valore percentuale di aumento.

Alle altre ditte il punteggio sarà assegnato in modo proporzionale a seconda del valore del coefficiente C_i ottenuto.

Criterio a2): Spread (in percentuale) sui depositi o giacenze di cassa in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente tempo per tempo vigente, la cui liquidazione e relativo accredito avverrà con capitalizzazione annuale (articolo 17 dello schema di convenzione) espresso in cifre ed in lettere e contemporaneamente accetta che il saggio risultante dalla somma tra lo spread offerto e l'Euribor, come sopra determinato, non potrà in ogni caso mai essere negativo- **max punti 15**

Il coefficiente viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$C_i = [(T_{i.esimo} - T_{min}) / (T_{max} - T_{min})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i.esimo;

T_{i.esimo} = spread offerto dal concorrente i.esimo

T_{max} = spread migliore, ossia il più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;

T_{min} = spread minimo, ossia il più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Il punteggio assegnato ad ogni offerta sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i risultante per i punti massimi assegnati al criterio (PUNTEGGIO = $C_i \times 15$).

Il punteggio massimo di punti 15 (quindi con coefficiente C_i pari ad 1) verrà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior valore percentuale di aumento.

Alle altre ditte il punteggio sarà assegnato in modo proporzionale a seconda del valore del coefficiente C_i ottenuto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula con interpolazione lineare: $C_i = R_a/R_{max}$**

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i- esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il punteggio assegnato ad ogni offerta sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i risultante per i punti massimi assegnati al criterio prezzo (PUNTEGGIO = $C_i \times 70$).

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnico-quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = Ca_{1i} \times Pa_1 + Ca_{2i} \times Pa_2 + Ca_{3i} \times Pa_3 + Ca_{4i} \times Pa_4$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

Ca_{1i} = coefficiente criterio di valutazione a1), del concorrente i;

Ca_{2i} = coefficiente criterio di valutazione a2), del concorrente i;

Pa₁ = peso criterio di valutazione a1);

Pa₂ = peso criterio di valutazione a2);

Il punteggio totale dell'offerta tecnica di ogni concorrente sarà quindi determinato dalla somma dei punteggi relativi ai due criteri quantitativi di valutazione di cui al punto 18.1.

Se al termine del calcolo dei punteggi delle offerte tecniche nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio massimo previsto (pari a 30 punti, come indicato nel totale della tabella di cui al punto 18.1), al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta

tecnica e il punteggio massimo dell'offerta economica si procederà, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 2 approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica, attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 30 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte, con la seguente formula: $C(a) / C(\max) * 30$

dove:

C(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a)

C(max) = punteggio ottenuto dalla migliore offerta

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione dei punteggi riparametrati si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 18.12.2020, alle ore 10.00** presso il Comune di Carpegna – Piazza Conti n. 1 – 61021 Carpegna PU, c/o Ufficio Ragioneria, piano primo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpegna nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo internet:

<http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpegna nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo internet:

<http://www.comune.carpegna.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> almeno un giorno prima della data fissata.

Il Presidente della Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad accertare il deposito dei plichi elettronici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP/Presidente della Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Carpegna.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 come modificate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017).

Il Comune di Carpegna pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, a seguire, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla valutazione degli elementi di cui ai punti a1 e a2 dell'Allegato 3 ed all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste elettroniche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In ogni caso si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario e all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Carpegna si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5 lett. d), del Codice.

Il Comune di Carpegna, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme previste dalla piattaforma elettronica MEPA, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3 lett. c bis), del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Urbino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, entro i termini indicati dal Decreto Legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Comune di Carpegna consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve inserire nell'apposito campo della Domanda di partecipazione, una apposita dichiarazione "*ex articolo 53, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.*" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche

motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento è il Comune di Carpegna (Sindaco pro-tempore), in qualità di Stazione Appaltante, con sede in 61021 Carpegna – Piazza Conti n. 1. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE), è la società Ideapubblica Srl, e-mail: dpo@comune.carpegna.pu.it. Il Responsabile del trattamento dei dati è, per il Comune di Carpegna, il Responsabile dell'Area Finanziaria Sig.ra Angela Corbellotti.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Consip che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Tutta la documentazione di gara, compresi i documenti indicati nel presente disciplinare, è stata pubblicata sul profilo del Committente ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Angela Corbellotti